



COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

Verbale n° 13 del 13/04/2016

Atti del Consiglio Comunale

Adunanza Pubblica di prima convocazione-seduta Prima

Oggetto: *TRIBUTI COMUNALI. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2016. CONFERMA.*

Oggi tredici Aprile 2016 alle ore 19:00 nella sala delle adunanze presso Palazzo del Governatore – Via Guercino 39 - Cento si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge in sessione Pubblicadi 1^ convocazione.

All'appello nominale risultano presenti:

			Presenti	Assenti
1	LODI PIERO	Sindaco	Presente	
2	FORTINI VASCO	Presidente del Consiglio	Presente	
3	CARIANI MARCELLA	Consigliere Anziano	Presente	
4	GARUTI GIAN GABRIELE	Consigliere		Assente
5	CONTI ROBERTO	Consigliere		Assente
6	MATTIOLI MASSIMO	Consigliere	Presente	
7	ZAPPATERRA DENIS	Consigliere		Assente
8	DINELLI ANNA	Consigliere	Presente	
9	TESTONI MICHELE	Consigliere	Presente	
10	TASSINARI COSMA	Consigliere		Assente
11	CARLOTTI CINZIA	Consigliere	Presente	
12	CORVINI LUIGI	Consigliere		Assente
13	TOSELLI STEFANO	Consigliere		Assente
14	GALUPPI GIANPAOLO	Consigliere		Assente
15	PARESCHI FAUSTO	Consigliere	Presente	
16	MAGAGNA LORENZO	Consigliere	Presente	
17	MATTARELLI MARCO	Consigliere	Presente	
			10	7

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale, Dott.ssa Margherita Clemente

Presiede il Sig. Fortini Vasco nella sua qualità di Presidente.

Fungono da scrutatori i Consiglieri: MATTIOLI MASSIMO, TESTONI MICHELE, PARESCHI FAUSTO

Il Presidente, riconosciuta valida la seduta per la presenza del prescritto numero legale, invita i consiglieri a trattare l'argomento in oggetto.

Sono presenti gli Assessori: ROLFINI MARIA, TASSINARI CLAUDIA, BUSI PIER PAOLO, MANDERIOLO MASSIMO

ENTRANO I CONSIGLIERI GARUTI E TASSINARI – I PRESENTI SONO N. 12

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art.1 comma 639 della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

- l'art. 1 commi 675 e 703, sancisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i.;

- l'art. 1 commi 707 e 708 della legge 147/2013 modifica a partire dal 1° gennaio 2014 il comma 2 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 per cui dispone:

a) che l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continua ad applicarsi l'aliquota prevista per l'abitazione principale pari al 4 per mille, con facoltà dei comuni di variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali; resta inoltre applicabile la detrazione prevista dal comma 10 art. 13 D.L. 201/2011 di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

b) L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

c) a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

- la legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha modificato ulteriormente la disciplina IMU a decorrere dall'anno 2016, per cui all'art. 1 dispone:

- comma 13 - “A decorrere dall'anno 2016, sono esenti da IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, ed i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- comma 10 - modifica con decorrenza 1/1/2016 la disciplina delle abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta di primo grado introducendo una riduzione del 50 per cento sulla base imponibile dell'imposta municipale propria calcolata *“per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”*.
- comma 15 - Non si applica l'IMU alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- comma 53 - per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.
- comma 23 - al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.

RICHIAMATO l'art. 1 comma 380 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013): - che alla lettera a) dispone che dal 2013 è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell' articolo 13 del D.L. n. 201/2011;

- che alla lettera f) riserva allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, previsto dal comma 6 primo periodo, del citato art. 13; per tali immobili i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento.

Il gettito dell'imposta municipale propria, ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D, è pertanto destinato ai comuni.

VISTO altresì l'art. 2 comma 2 del D.L. 102/2012 convertito con modificazioni dalla L. 124/2013, ai sensi del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono esenti dall'imposta

municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

DATO ATTO:

- che ai sensi dell'art. 3 del Regolamento comunale per la disciplina dell'IMU, adottato con delibera di Consiglio Comunale n.62 del 28/05/2012 e s.m.i. è assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- che, a partire dall'anno 2015, il D.L. n. 47/2014 art. 9-bis stabilisce che è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 25/02/2015 di determinazione delle aliquote IMU 2015;

CONSIDERATO che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente per l'anno 2016 può essere soddisfatto confermando per l' IMU le stesse aliquote adottate nell'anno 2015, ovvero:

1. ALIQUOTA RIDOTTA 6,00 per mille per le abitazioni principali classificate o classificabili in categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze (aliquota base 4,00 per mille + sforzo fiscale 2 per mille);
2. ALIQUOTA 10,60 per mille per le aree edificabili, per i terreni agricoli e per i fabbricati diversi da quelli di cui al punto 1 soggetti ad IMU (aliquota base 7,6 per mille + sforzo fiscale 3 per mille);

VISTE altresì le seguenti disposizioni:

- l'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (cd. T.U.E.L.), fissa al 31 dicembre di ogni anno, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

- l'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) stabilisce che il termine entro il quale deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, corrisponde alla data fissata da norme statali, entro le quali deve essere approvato il bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se adottate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

- il comma 13-bis e 15, art. 13 del D.L. 201/2011 ai sensi dei quali a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate esclusivamente per via telematica tramite inserimento degli atti sull'apposito Portale del Federalismo fiscale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni.

DATO atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2016, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte dei comuni, e' stato ulteriormente differito al 30 aprile 2016.

VISTO l'art. 42, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000, quanto alla competenza di quest'organo all'adozione del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri di cui all' art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione: PRESENTI E VOTANTI N. 12 - VOTI FAVOREVOLI N. 9 - VOTI CONTRARI N. 3 (Mattarelli, Magagna e Pareschi)

DELIBERA

Per le considerazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1. di confermare per l'anno 2016 le aliquote e la detrazione per abitazione principale adottate nel 2015 per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU come segue:
 - ALIQUOTA RIDOTTA 6,00 per mille per le abitazioni principali classificate o classificabili in categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze (aliquota base 4,00 per mille + sforzo fiscale 2 per mille);
 - ALIQUOTA 10,60 per mille per le aree edificabili, per i terreni agricoli e per i fabbricati diversi da quelli di cui al punto 1 soggetti ad IMU (aliquota base 7,6 per mille + sforzo fiscale 3 per mille);
2. di stabilire che dall' imposta dovuta per l' abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, si detraggono 200 euro rapportati al periodo dell' anno durante il quale si protrae tale destinazione;
3. di dare atto che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno efficacia dal 1° gennaio 2016;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell' Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell' art. 13 comma 15 del D.L. n. 201 del 2011 e dell' art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997.

Quindi, con separata votazione:

PRESENTI E VOTANTI N. 12 – VOTI FAVOREVOLI N. 12

DELIBERA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Firma
Il Presidente
Fortini Vasco

Firma
Il Segretario Generale
Dott.ssa Margherita Clemente

La presente deliberazione, alla data di sottoscrizione, viene pubblicata all'albo pretorio on line del Comune www.comune.cento.fe.it per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. 267/2000 Art. 124 Comma 1, e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla stessa.